



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 ottobre 2013 (11.10)
(OR. en)**

14476/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0061 (COD)**

**SOC 786
MI 841
COMPET 707
CODEC 2213**

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio EPSCO

n. prop. Comm.: 8040/12 + COR 1 - COM(2012) 131 final

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

- Orientamento generale
 - = Proposta congiunta di Regno Unito, Polonia, Ungheria, Romania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Irlanda, Slovacchia e Croazia (articolo 9)
 - = Proposta della Finlandia (articolo 12).

Si allegano per le delegazioni le proposte in oggetto presentate alla riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 4 ottobre 2013.

**Proposta congiunta di Regno Unito, Polonia, Ungheria, Romania, Lettonia, Estonia,
Repubblica Ceca, Slovenia, Irlanda, Slovacchia e Croazia**

Articolo 9

Obblighi amministrativi e misure di controllo

0. Gli Stati membri possono imporre solo obblighi amministrativi e misure di controllo per assicurare l'efficace vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE in conformità del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri verificano che gli obblighi amministrativi e le misure di controllo inseriti in conformità del presente articolo soddisfino i seguenti requisiti:

- non discriminazione: gli obblighi amministrativi e le misure di controllo non devono essere né direttamente né indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o dell'ubicazione della sede legale dei prestatori di servizi;
- necessità: la giustificazione delle misure e degli obblighi deve essere connessa alla protezione dei lavoratori distaccati;
- proporzionalità: gli obblighi e le misure di controllo devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre, non deve essere possibile sostituire tali obblighi e misure con altri obblighi e misure meno rigorosi che giungono allo stesso risultato.

1. A tal fine gli Stati membri possono imporre, per quanto concerne gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 0, solamente le seguenti misure:

- a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di presentare alle autorità competenti nazionali responsabili una semplice dichiarazione riguardante:
- i) l'identità del prestatore di servizi;
 - ii) il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili;
 - iii) le persone di contatto di cui alle lettere c bis) e d);
 - iv) la durata, la data di inizio e di fine distacco previste;
 - v) l'indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro; [e
 - vi) la natura dei servizi];
- b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato o, per i lavoratori mobili del settore dei trasporti, nella base operativa o nel veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro (o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE, comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli paga, dei cartellini orari indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti;
- c) l'obbligo di fornire una traduzione dei documenti di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro, purché si tratti di documenti di lunghezza non eccessiva e per i quali vengono generalmente utilizzati, ove possibile, modelli standard;
- c bis) l'obbligo di designare una persona per tenere i contatti con le autorità competenti.

- d) l'obbligo di designare una persona di contatto, se necessario, con cui le parti sociali pertinenti possono cercare di portare il prestatore di servizi ad avviare una negoziazione collettiva all'interno dello Stato membro ospitante, secondo la legge e la prassi nazionali, durante il periodo in cui sono prestati i servizi. Questa persona può essere una persona diversa da quella di cui alla lettera c bis) e non deve necessariamente essere presente nello Stato membro ospitante.

1 bis Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- qualsiasi nuova disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa che intendono approvare, la quale stabilisca obblighi amministrativi e misure di controllo,
- gli obblighi e le misure di controllo esistenti che intendono conservare,

insieme alle ragioni relative a tali obblighi e misure, purché detti obblighi e misure di controllo, nuovi ed esistenti, soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 0. La Commissione comunica le disposizioni interessate agli altri Stati membri.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica, la Commissione esamina la compatibilità con il diritto dell'Unione di ciascun obbligo e misura di controllo di cui sopra, nuovi ed esistenti, e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di modificarli o di astenersi dall'adottarli.

1ter. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 17bis, gli Stati membri precisano quanto segue:

- a) gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali obblighi e misure siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma;

- b) gli obblighi e le misure di controllo che sono stati soppressi o resi meno rigorosi.

1 quater. Prima dell'attuazione gli Stati membri non introducono alcun nuovo obbligo amministrativo o misura di controllo ai sensi dei paragrafi 0 e 1, a meno che questi non soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.

- 2. Gli Stati membri provvedono a che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate facilmente a distanza e per via elettronica dalle imprese.

2 bis Gli Stati membri informano la Commissione e i prestatori di servizi di qualsiasi misura di cui ai paragrafi 0 e 1 da essi attuata. Le informazioni destinate ai prestatori di servizi sono rese accessibili nelle lingue più opportune, lasciandone la scelta allo Stato membro.

- 3. Entro i tre anni successivi alla data di cui all'articolo 20, l'idoneità e l'adeguatezza dell'applicazione di misure nazionali di controllo sono esaminate tenendo conto delle esperienze acquisite e dell'efficacia del sistema di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni, dell'elaborazione di documenti più uniformi, standardizzati, della definizione di principi comuni o di standard per le ispezioni nel campo del distacco dei lavoratori nonché dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

Articolo 17 bis

Valutazione reciproca

- 1. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 3, relativo ai criteri usati per verificare lo spostamento temporaneo; e

b) articolo 9, relativo agli obblighi amministrativi e alle misure di controllo.

[c) Articolo 12, relativo alle clausole di responsabilità;]

Lo scopo delle relazioni è di garantire che gli Stati membri non abbiano introdotto obblighi e misure contrari ai criteri di cui agli articoli 3 e 9 per scoraggiare i prestatori di servizi dal distaccare i lavoratori.

2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione.
3. Alla luce delle osservazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2015 (...) e a partire da tale data conformemente al paragrafo 1, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari.

Proposta della delegazione finlandese**Articolo 12**

La Finlandia ha alcune perplessità per quanto concerne la soppressione dell'articolo 12, paragrafo 3bis. Tale articolo ha consentito agli Stati membri che non hanno un sistema di responsabilità solidale, come descritto nell'articolo 12, paragrafi 1 e 3, di adottare altre misure al fine di prevenire abusi o elusioni nei subcontratti a catena. Il riconoscimento di tali altre misure è importante per la Finlandia poiché il nostro sistema di responsabilità del contraente non prevede la solidarietà e non contempla, ad es., la responsabilità rispetto alla retribuzione, ai contributi sociali o alle imposte. Riteniamo importante che nel testo del presente articolo venga riconosciuto anche il valore di dette misure "morbide" malgrado la loro natura facoltativa.

Pertanto vorremmo proporre di ripristinare il testo dell'articolo 12, paragrafo 3bis (con un riferimento anche al paragrafo 3):

3 bis In luogo delle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 1 [e 3...] del presente articolo, gli Stati membri possono anche adottare altre misure appropriate, secondo la legge e/o la prassi nazionali, al fine di prevenire abusi o elusioni con riguardo alla protezione dei diritti dei lavoratori nei subcontratti a catena.

La Finlandia ritiene inoltre importante che nell'articolo 12, paragrafo 3, si riconosca la possibilità, in relazione all'articolo 12.1, non solo di disposizioni più rigorose ma anche di disposizioni meno rigorose. Pertanto, proponiamo una piccola aggiunta all'articolo 12, paragrafo 3:

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell'Unione, anche prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose o meno rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità del subcontraente. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli indicati nell'allegato della direttiva 96/71/CE.